

PREMESSO CHE:

• ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, "Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis,c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto

d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione";

- ai sensi del comma 2 del citato art. 32, "Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo";
- in data 15 luglio 2014, tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, è stato siglato un protocollo¹ con il quale sono state adottate le "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";

de le

¹ Pubblicato in G.U. del 18 luglio 2014, n. 165.



- in data 27 gennaio 2015 sono state sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC le "Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia";
- in data 19 gennaio 2016 sono state sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC le "Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10, del decreto legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia"²;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0003100 dell'11 gennaio 2017, a cui si fa integrale rinvio, il Presidente dell'ANAC ha proposto al Prefetto di Roma di:

- "adottare la misura prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla 1. n. 114/2014 e cioè la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Co.C.I.V., con sede in Genova, alla Via Renata Bianchi, n. 40, P. IVA 03299440101, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32";
- "valutare l'opportunità di incaricare gli amministratori straordinari di verificare la legittimità delle iniziative assunte [n.d.r., dal Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Co.C.I.V.] con riferimento ai contratti di appalto³ di cui è stata disposta la risoluzione in epoca successiva alla comunicazione di avvio del procedimento" da parte dell'ANAC;

VISTE:

- la nota prot. n. 0021445 del 20 gennaio 2017 con la quale il Prefetto di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ha comunicato, di seguito alla suddetta proposta del Presidente dell'ANAC, l'avvio del procedimento di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti del Consorzio Co.C.I.V., nella sua veste di *general contractor* per la progettazione esecutiva e la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Genova;
- la nota del Presidente dell'ANAC, prot. n. 0013967 del 27 gennaio 2017, unitamente alla nota del 16 gennaio 2017, ad essa allegata, con cui Grandi Lavori Fincosit⁴ ritenendo illegittimo il comportamento del Consorzio Co.C.I.V. che ha disposto lo scioglimento unilaterale del contratto relativo al "Lotto Serravalle" e la revoca dell'aggiudicazione definitiva del "Lotto Val Lemme" ha comunicato di aver adito, rispettivamente, il Tribunale ordinario di Roma e quello di Genova;

+ per

² Pubblicate in G.U. del 2 febbraio 2016, n. 26.

³ Contratti di appalto stipulati con la Oberosler Cav. Pietro s.r.l. e con la società Grandi Lavori Fincosit.

⁴ Aggiudicataria delle gare aventi ad oggetto il "Lotto Serravalle" e il "Lotto Val Lemme", indette dal Consorzio Co.C.I.V. nell'ambito del 60% dei lavori da affidare necessariamente ad imprese terze selezionate con procedure comunitarie ad evidenza pubblica.



• le memorie difensive prodotte dal Consorzio Co.C.I.V., acquisite al protocollo della Prefettura di Roma il 28 febbraio 2017 al n. 0070347;

DATO ATTO:

- della regolarità formale e sostanziale della suddetta proposta del Presidente dell'ANAC;
- del rispetto delle garanzie di partecipazione al presente procedimento amministrativo;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere in merito all'adozione delle misure richieste con la citata proposta del Presidente dell'ANAC prot. n. 0003100 dell'11 gennaio 2017, tenuto conto del "luogo in cui ha sede la stazione appaltante". Infatti, sulla base della citata normativa, deve ritenersi che, nell'ipotesi del general contractor, la stazione appaltante debba essere assimilata al "soggetto aggiudicatore" di cui all'art. 176 dell'abrogato Codice dei contratti - oggi trasfuso nell'art. 194 del D. Lgs. n. 50/2016 - cui è attribuito il compito di affidare la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dell'opera ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria. Nel caso di specie, l'affidamento al Consorzio Co.C.I.V. è stato effettuato dalla Tav S.p.A., attraverso la Convenzione stipulata in data 16 marzo 1992. A seguito della fusione per incorporazione della Tav S.p.a nella Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A. e della sottoscrizione dell'Atto Integrativo del 28 ottobre 2011, non vi è dubbio che quest'ultima, avente sede legale in Roma, sia subentrata quale soggetto aggiudicatore di cui alla richiamata normativa;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi del comma 1 del predetto art. 32, alla verifica e all'accertamento dei presupposti, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, previsti per l'applicazione delle misura richiesta;

CONSIDERATO che le predette memorie difensive prodotte dal Consorzio Co.C.I.V. risultano insufficienti ad inficiare gli elementi valutativi posti a fondamento del presente provvedimento, per le ragioni, ritenute di carattere assorbente, di seguito indicate:

- 1) la sostituzione del SAL relativo al mese di aprile 2015 con un nuovo SAL elaborato in modo più favorevole al *general contractor* Consorzio Co.C.I.V. è uno dei capi di imputazione che ha trovato conferma nell'ordinanza di misure cautelari emessa il 10 ottobre 2016 dal Gip presso il Tribunale di Roma e, pertanto, attualmente, alla luce di quanto emerso in sede di investigazioni, rappresenta quantomeno una situazione anomala e comunque sintomatica di condotte illecite;
- 2) le iniziative di self cleaning adottate dal Consorzio Co.C.I.V. in un'ottica di asserita discontinuità rispetto al passato "non appaiono ad oggi assolutamente adeguate a scongiurare definitivamente i pericoli connessi ad un sistema di rapporti illeciti di cui l'intera struttura consorziale si è avvalsa in modo continuativo". Giova, peraltro, rilevare che dette iniziative di self cleaning sono, in parte, da ricondursi eziologicamente ai provvedimenti restrittivi adottati dall'A.G. procedente;

+ le

3

⁵ I Giudici Amministrativi hanno precisato che la cessazione dalle cariche sociali, per dimissioni o allontanamento del titolare dell'organo, non è sufficiente da sola ad escludere ripercussioni di ordine negativo sull'impresa, essendo necessaria la dimostrazione da parte dell'impresa che la sostituzione non è di mera facciata. Tale dimostrazione deve essere fornita



- 3) la asserita corrispondenza degli esiti degli accertamenti svolti dal Consorzio [n.d.r., relativi alla qualità dei materiali impiegati] con quelli eseguiti dal consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di Genova non trova assolutamente conferma nella documentazione citata nelle suddette memorie difensive ed allegata alla memoria del 12 dicembre 2016 prodotta all'ANAC;
- 4) il paventato danno reputazionale che deriverebbe alla Società di controllo del Consorzio Co.C.I.V. e le connesse conseguenze sul mercato e sugli azionisti non possono assumere rilievo ai fini del presente provvedimento e, comunque, sarebbero eventualmente da ricondurre, oltre che ai fatti illeciti commessi dai soggetti coinvolti nelle citate indagini penali, al mancato controllo da parte della stessa Società;

DATO ATTO che la misura proposta dal Presidente dell'ANAC, in quanto provvedimento con funzione preventiva, richiede quali presupposti per la sua adozione:

- il fumus boni iuris, basato su elementi concreti in ordine alla circostanza che l'appalto sia connesso a un'attività di tipo illecito;
- la gravità dei fatti, desunta dalla consistenza oggettiva e dallo "spessore" probatorio della notizia criminis, riconducibile a "fatti gravi ed accertati";

CONSIDERATO che la sussistenza del *fumus boni iuris* può ricavarsi da numerosi e significativi elementi che di seguito si indicano. Preliminarmente, si osserva che l'art. 32, comma 1, del D.L. n. 90/2014 fa rientrare espressamente la figura del *general contractor* nel novero dei possibili soggetti destinatari delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, nel caso in cui, con riferimento ad un appalto, ad una concessione o ad un altro atto convenzionale di natura pubblica, l'autorità giudiziaria proceda per le fattispecie di reato di matrice corruttiva espressamente previste dalla stessa norma ovvero siano rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali.

Ciò precisato, si evidenzia che nella fattispecie in esame le ordinanze di misure cautelari emesse il 7 ottobre 2016 dal Gip presso il Tribunale di Genova⁶ ed il 10 ottobre 2016 dal Gip presso il Tribunale di Roma⁷ hanno ricostruito un sistema corruttivo diffuso, ramificato e consolidato in seno al Consorzio Co.C.I.V., con particolare riferimento alla gestione delle gare d'appalto indette in esecuzione della cennata Convenzione del 16 marzo 1992.

Dalle indagini - come sottolineato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella citata proposta dell'11 gennaio 2017, alla quale integralmente si rimanda - è emerso in maniera incontestabile un "modus operandi alquanto disinvolto e spregiudicato adottato dai vertici e dai dirigenti del Consorzio... in totale spregio delle regole della concorrenza e della par condicio che sovrintendono l'affidamento di opere strategiche", quale quella in parola.

+ Per

attraverso atti concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta tenuta dal soggetto sostituito, quali la proposizione di denunce penali, di azioni di responsabilità, ovvero la prova che non sono più in corso collaborazioni con il soggetto sostituito (Cons. Stato, Sez. V, 9 novembre 2010, n. 7967; TAR Lazio, Sez. III-ter, 16 novembre 2006, n. 12512).

⁶ Procedimento penale nr. 14046/2014 R.G.N.R.

⁷ Procedimento penale nr. 20727/2016 R.G.N.R.



Le attività investigative, poste in essere nell'ambito dei suddetti procedimenti, hanno evidenziato il diretto coinvolgimento di Michele Longo, Pietro Marcheselli e Angelo Pelliccia, nella veste, rispettivamente, il primo di Presidente e gli altri due di Direttori Generali avvicendatisi nel Consorzio, nonché di alti dirigenti e RUP nelle turbative delle principali procedure indette per l'esecuzione della Convenzione. Tra queste meritano un cenno:

- la gara per la "fornitura delle centine per la galleria di servizio di Cravasco", aggiudicata alla società "Giugliano Costruzioni Metalliche s.r.l.", nel cui ambito le investigazioni hanno portato alla luce l'accordo corruttivo suggellato dalla consegna di una busta, contenente presumibilmente denaro, da parte dei rappresentanti dell'impresa aggiudicataria ai vertici del Consorzio Co.C.I.V. finalizzato "non solo a garantire l'aggiudicazione della procedura in corso... ma anche a consolidare il pactum sceleris nell'ottica di futuri eventuali affidamenti";
- la gara relativa al "Lotto Libarna", aggiudicata alla Società Oberosler Cav. Pietro S.p.A., nel cui ambito il RUP e i membri della Commissione di verifica, in accordo con il Direttore Generale del Consorzio Co.C.I.V., al fine di determinarne l'aggiudicazione alla società Oberosler S.p.A., "hanno utilizzato la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta in modo fraudolento e strumentale, al fine di escludere dalla gara l'impresa concorrente SALC S.p.A. e agevolare l'aggiudicataria, indicando a quest'ultima le modalità con cui eliminare i profili di anomalia e suggerendo la produzione di un documento retrodatato che giustificasse gli elementi di incongruità dell'offerta presentata";
- la gara avente ad oggetto il "Lotto Serravalle", aggiudicata alla società Grandi Lavori Fincosit grazie a "plurime condotte omissive" degli "indagati che si accordavano per un <aggiustamento domestico> e postumo della documentazione di gara". In particolare, atteso che l'offerta presentata da Grandi Lavori Fincosit prevedeva un costo per la sicurezza aziendale interna del tutto incongruo rispetto alle previsioni degli altri concorrenti, "si stabiliva, in totale spregio della normativa di riferimento, di aggiudicare l'appalto senza procedere alla verifica di anomalia", che avrebbe condotto alla esclusione dalla gara della società aggiudicataria.

Appaiono, altresì, meritevoli di menzione le vicende giudiziarie che attengono alla direzione dei lavori espletata, per conto del Consorzio Co.C.I.V., dalla società Sintel Engineering s.r.l., nella persona dell'ing. Giampiero De Michelis, nell'ambito della realizzazione della tratta ferroviaria AV Genova-Milano "Terzo Valico dei Giovi". Nella fattispecie, l'ordinanza di applicazione delle misure cautelari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma il 10 ottobre 2016, ha ricostruito una grave concatenazione di episodi corruttivi, commessi dall'ing. Giampiero De Michelis con il coinvolgimento di Michele Longo e Ettore Pagani, rispettivamente Presidente e Direttore del Consorzio Co.C.I.V. all'epoca dei fatti. De Michelis avrebbe svolto un ruolo fondamentale, assieme all'imprenditore Domenico Gallo, "nel promuovere ed organizzare una complessa struttura associativa criminale, escogitata al solo scopo di concludere accordi di natura corruttiva con le imprese affidatarie di appalti per la realizzazione di opere pubbliche", al fine di far acquisire e gestire, in subappalto, contratti ad una serie di società a loro stessi direttamente o indirettamente riferibili, costituite ad hoc per ricevere indebitamente tali commesse (c.d. "sistema De Michelis"). In sintesi, le indagini svolte nell'ambito dei cennati procedimenti penali hanno permesso di rilevare come i dirigenti e i funzionari del Consorzio Co.C.I.V., coinvolti nella valutazione delle offerte, "abbiano operato non già con esercizio e buon governo delle norme di legge, ma piuttosto con l'intento di favorire l'operatore economico ritenuto più... funzionale agli interessi del Consorzio".

+ Ren



Alla luce di quanto esposto, si ritiene, pertanto, che, nel caso in esame, sussista appieno il fumus boni iuris con riferimento alle molteplici e ripetute attività illecite realizzate dai vari esponenti del Consorzio Co.C.I.V. nella gestione delle procedure di affidamento dei lavori e, più in generale, nella conduzione complessiva delle funzioni affidate al Consorzio in qualità di contraente generale per l'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni stabilite nella Convenzione originaria stipulata con TAV s.p.a. e nel successivo Atto integrativo concluso con Rete Ferroviaria Italiana - RFI⁸.

CONSIDERATO, altresì, che la sussistenza della gravità dei fatti si ricava dal compendio probatorio - da ritenersi in questa sede integralmente richiamato - che attesta inequivocabilmente la molteplicità e contiguità dei rapporti tra i vari indagati e la pluralità dei reati commessi, come di seguito meglio specificato. Ai fini della valutazione della gravità dei fatti - necessaria all'adozione, secondo il principio di proporzionalità, di una delle tre differenti misure previste dall'articolo 32 D.L. 90/2014 - assume rilievo dirimente il sistema "disinvolto e spregiudicato adottato dai vertici e dai dirigenti del Consorzio nell'affidamento dei lavori pubblici relativi all'imponente opera di interesse nazionale [n.d.r., in parola]", che si è tradotto in una reiterata violazione dei principi cardine della trasparenza, imparzialità e legalità, indispensabili per l'amministrazione della res publica.

A ciò va aggiunto che il quadro corruttivo delineatosi nel corso delle indagini "non presenta elementi di occasionalità e casualità tali da poterne escludere la replicabilità negli affidamenti in corso e in quelli ancora da espletare".

Lo stesso Gip del Tribunale di Genova ha evidenziato come il rispetto delle procedure prescritte dalla normativa sugli appalti sia stato inteso dai dirigenti del Consorzio alla stregua di una burocratizzazione inevitabile e conseguente alla necessità di agire - almeno esteriormente - come se si trattasse di "un appalto pubblico sul serio⁹". Un modus operandi che evidenzia ancor più chiaramente "l'assoluta scaltrezza e dimestichezza dei soggetti interni al Consorzio preposti alle procedure di gara, inclini ad adottare con disinvoltura la soluzione più aderente alle esigenze del momento, attraverso un uso strumentale delle regole che sovrintendono gli affidamenti di opere pubbliche".

Con riferimento alla valutazione della gravità dei fatti va considerata anche la natura peculiare della responsabilità posta in capo al Consorzio Co.C.I.V. quale general contractor. Questi, infatti, è un operatore economico al quale è richiesta una capacità imprenditoriale particolarmente qualificata e diversificata sotto il profilo esecutivo, organizzativo e gestionale, in quanto soggetto in grado di fornire una molteplicità di prestazioni e le necessarie garanzie tecniche, economiche e manageriali per l'esecuzione a regola d'arte e nei tempi stabiliti di opere pubbliche particolarmente complesse e rilevanti sotto l'aspetto strategico, quali, come nel caso di specie, la realizzazione della rete infrastrutturale del sistema ferroviario ad alta velocità. Né può essere tralasciato l'ulteriore aspetto di assoluto rilievo che vede affidate al contraente generale anche le funzioni pubblicistiche di stazione appaltante. In tale veste, il general contractor assume il ruolo decisivo di garante della correttezza degli affidamenti, dovendo assicurare i principi di parità di trattamento, trasparenza, economicità nonché di libera e reale concorrenza tra gli operatori economici.

A Ra

6

⁸ Società di scopo di F.S. s.p.a.

⁹ Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Genova in data 7 ottobre 2016, p.



Tali maggiori responsabilità richiedono, in caso di condotte scorrette, irregolari o illecite, l'adozione immediata di misure tese a neutralizzare ed escludere ogni forma di indebita compromissione e di inquinamento nella gestione del rapporto contrattuale e nella realizzazione dell'opera.

Un'ultima considerazione merita la circostanza che gli episodi di corruzione emersi nell'ambito delle suddette vicende giudiziarie sono riferiti non al momento genetico di individuazione del soggetto cui affidare le funzioni di general contractor, bensì al successivo momento attuativo della convenzione. Infatti, sul versante esecutivo il Consorzio Co.C.I.V. ha dimostrato una "deplorevole disinvoltura nell'utilizzo indebito e distorto proprio di quegli istituti normativi posti a presidio della correttezza e del buon esito degli appalti, documentando in tal modo quantomeno una grave inadeguatezza e inaffidabilità rispetto alle funzioni affidate" 10;

RITENUTI, pertanto, sussistenti i presupposti di fatto e di diritto previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

RITENUTE, altresì, sussistenti le esigenze tutelate dalla lettera b) del citato art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, atteso che gli elementi probatori emersi, meglio sopra riportati, e valorizzati dal Presidente dell'ANAC evidenziano una sistematica condotta illecita, grave e accertata, riconducibile alla gestione e alle attività del Consorzio Co.C.I.V. connessa all'appalto affidato;

CONSIDERATO, inoltre, che la reiterazione delle condotte illecite, la rilevanza dell'opera e l'imponenza degli importi economici rendono stringente l'esigenza di costituire un forte presidio di legalità e sono di per sé sufficienti a giustificare l'applicazione della più grave misura della straordinaria e temporanea gestione di cui al citato art. 32, comma 1, lett. b), misura preordinata a salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti ed a garantire che l'esecuzione delle opere avvenga al riparo da ulteriori tentativi di turbativa;

RITENUTA, pertanto, fondata, per i motivi sopra illustrati, la più volte citata proposta del Presidente dell'ANAC prot. n. 0003100 dell'11 gennaio 2017;

RAVVISATA, quindi, la necessità di dover provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci - Co.C.I.V., con sede in Genova, Via Renata Bianchi, n. 40, P. IVA 03299440101, relativamente alla Convenzione per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione della linea

¹⁰ In tal senso, si giustificano le immediate iniziative di vigilanza e tutela, che RFI ha voluto adottare nell'ambito del rapporto contrattuale con il Consorzio COCIV a seguito delle ordinanze cautelari delle Procure di Roma e Genova. In particolare, rileva il dichiarato intento del soggetto concedente di regolamentare sia il diretto esercizio delle attività di direzione lavori, sia la partecipazione di un qualificato membro di RFI alle commissioni di gara per l'affidamento con procedure ad evidenza pubblica del 60% delle opere civili e di armamento, andando a costituire un primo presidio di controllo negli ambiti del rapporto contrattuale risultati più vulnerabili.





ferroviaria ad alta velocità Milano - Genova, stipulata con TAV S.p.A. in data 16 marzo 1992, e dell'Atto Integrativo alla predetta Convenzione, stipulato con RFI S.p.A. in data 28 ottobre 2011, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti i poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32;

CONSIDERATO di dover procedere, allo stato, alla nomina di un amministratore straordinario, rinviando ad un successivo atto l'eventuale nomina di altri amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge, in ragione delle necessità che emergeranno da una prima verifica del rapporto contrattuale in questione, e della attuale fase di esecuzione dell'appalto, sotto ogni profilo attinente agli aspetti esecutivi, finanziari e contabili;

INTERPELLATO, all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio, l'Ing. Marco RETTIGHIERI, nato a Roma il 4 maggio 1958, il quale vanta una comprovata esperienza manageriale in Società che hanno realizzato importanti lavori infrastrutturali e trasportistici nello specifico settore dell'alta velocità ed è in possesso di Lauree in "Scienze Geologiche" ed "Ingegneria Civile";

DATO ATTO che il suddetto Ing. Marco RETTIGHIERI ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione e ha reso le dichiarazioni, acquisite agli atti di questa Prefettura, attestanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014 e l'assenza di situazioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto previsto nelle Terze linee guida, citate in premessa, previa attestazione, da parte dell'amministratore straordinario, del valore residuo della concessione mediante una specifica relazione, asseverata dalla stazione appaltante;

DECRETA

- 1) di prendere atto che con nota prot. n. 0003100 dell'11 gennaio 2017 il Presidente dell'ANAC ha formulato proposta di adottare la misura prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla 1. n. 114/2014 e cioè la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Co.C.I.V., con sede in Genova, alla Via Renata Bianchi, n. 40, P. IVA 03299440101, relativamente alla Convenzione per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione della Linea ferroviaria ad alta velocità Milano Genova, stipulata con TAV S.p.A. in data 16 marzo 1992, e dell'Atto Integrativo alla predetta Convenzione, stipulato con RFI S.p.A. in data 28 ottobre 2011, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti i poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32;
- 2) di ritenere sussistente la propria competenza a provvedere in ordine alla proposta sopraindicata;
- 3) di ritenere sussistenti, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, i presupposti, di fatto e di diritto, previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

to for



- 4) di ritenere fondata, per tutti i motivi di cui in premessa, la suddetta proposta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dall'art. 32, comma l, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 5) di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Co.C.I.V., con sede in Genova, Via Renata Bianchi, n. 40, P. IVA 03299440101, relativamente alla Convenzione per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione della Linea ferroviaria ad alta velocità Milano Genova, stipulata con TAV S.p.A. in data 16 marzo 1992, e dell'Atto Integrativo alla predetta Convenzione, stipulato con RFI S.p.A. in data 28 ottobre 2011, attraverso la nomina di un amministratore straordinario, sospendendo contestualmente tutti i poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32;
- 6) di procedere con il presente decreto alla nomina di un amministratore straordinario, rinviando ad un successivo atto l'eventuale nomina di altri amministratori, nel numero massimo previsto dalla legge, in ragione delle necessità che emergeranno da una prima verifica del rapporto contrattuale in questione, e della attuale fase di esecuzione dell'appalto, sotto ogni profilo attinente agli aspetti esecutivi, finanziari e contabili;
- 7) di nominare, per un periodo di mesi sei, l'Ing. Marco RETTIGHIERI, nato a Roma il 4 maggio 1958, amministratore per la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Co.C.I.V., ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente alla citata Convenzione e Atto Integrativo, dando atto che, con successivo decreto, si assumeranno le determinazioni in ordine alla eventuale proroga dell'incarico o sostituzione del nominato;
- 8) di incaricare il suddetto amministratore straordinario, tra l'altro, di verificare la legittimità delle iniziative assunte con riferimento alla risoluzione dei contratti di appalto unilateralmente disposta dal Consorzio Co.C.I.V. in epoca successiva alla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'ANAC¹¹;
- 9) di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto previsto nelle Terze linee guida, citate in premessa, previa attestazione, da parte dell'amministratore straordinario, del valore residuo della concessione mediante una specifica relazione, asseverata dalla stazione appaltante;

DISPONE

- 1) di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto al Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Co.C.I.V., con sede in Genova, Via Renata Bianchi, n. 40, e all'Ing. Marco Rettighieri;
- 2) di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, a R.F.I. S.p.A., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale, al

to fe

¹¹ Contratti di appalto stipulati con la Oberosler Cav. Pietro s.r.l. e con la società Grandi Lavori Fincosit, precisando che quest'ultima, ritenendo illegittimo lo scioglimento unilaterale del contratto disposto dal Consorzio Co.C.I.V., ha adito il Tribunale ordinario di Roma.



Ministero dell'Interno - Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova e all'Avvocatura Generale dello Stato;

 di dare mandato al nominato amministratore straordinario di provvedere a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni ed Enti istituzionalmente competenti in relazione alle opere

oggetto di appalto;

4) di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio - Sezione di Roma o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o piena conoscenza;

5) di disporre, ai sensi dell'art. 15-ter del D. Lgs. n. 33/2013 introdotto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 97/2016, la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Prefettura di Roma nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma, 3 marzo 2017

10 m

IL PREVETTO (Basilone)

